

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

relativa ad un contributo finanziario dell'Unione a favore di un piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici nel 2014

[notificata con il numero C(2013) 7289]

(2013/653/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 66,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, tra l'altro, le procedure che disciplinano un finanziamento dell'Unione al fine di adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la salute pubblica, in altri agenti.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva stabilisce che la Commissione fissi norme dettagliate per l'attuazione della sorveglianza della resistenza agli antimicrobici.
- (4) Diversi pareri scientifici pubblicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e rapporti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e dall'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) richiedono una sorveglianza armonizzata della resistenza antimicrobica (AMR) nei batteri zoonotici e commensali, presenti in animali o prodotti alimentari. Di conseguenza la Commissione ha stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE ⁽⁴⁾,

in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/99/CE, norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica armonizzate dell'AMR che devono essere effettuate dagli Stati membri.

- (5) Tale sorveglianza armonizzata deve essere eseguita in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, volto a garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento, tenendo conto dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi o degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute e sul benessere degli animali.
- (6) Per agevolare l'attuazione rapida e senza intoppi di tale sorveglianza l'Unione dovrebbe sostenere finanziariamente gli Stati membri che la effettuano al livello più opportuno, secondo quanto stabilito all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (7) A norma dell'articolo 84 del regolamento finanziario e dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 ⁽⁵⁾, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione deve essere preceduto da una decisione di finanziamento che determini gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che sia adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (8) Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell'UE sono definite nella presente decisione di esecuzione della Commissione.
- (9) La concessione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati a norma della presente decisione di esecuzione e della decisione di esecuzione 2013/652/UE e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2013/652/UE, del 12 novembre 2013, relativa a norme dettagliate per la sorveglianza e la notifica della resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e commensali (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

- (10) Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell'Unione vanno espresse in euro e deve essere fissato il tasso di conversione delle spese in valute diverse dall'euro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'Unione contribuisce al finanziamento dei costi sostenuti dagli Stati membri per la sorveglianza armonizzata della resistenza agli antimicrobici effettuata a norma della decisione di esecuzione 2013/652/UE su campioni di pollame prelevati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, per un importo massimo complessivo di 1 407 585 EUR da finanziare dalla linea 17 04 07 01.

Articolo 2

Costi ammissibili

Il contributo finanziario dell'Unione:

- a) copre il 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per la sorveglianza di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/652/UE, effettuata dall'autorità competente;
- b) non deve superare i seguenti importi:
 - i) 8 EUR per i costi del personale per il prelievo di campioni di intestino cieco;
 - ii) 11 EUR per l'isolamento e l'identificazione di *E. coli*;
 - iii) 21,5 EUR per l'isolamento e l'identificazione di *Campylobacter*;
 - iv) 15 EUR per test di suscettibilità antimicrobica (AST) di ogni isolato di *Salmonella* o di *E. coli*;
 - v) 15 EUR per AST di ogni isolato di *Campylobacter*;
 - vi) 17,5 EUR per la caratterizzazione e la classificazione degli isolati di *Salmonella* o *E. coli* che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;
 - vii) 22 EUR per la sierotipizzazione della *Salmonella*;
 - viii) gli importi massimi indicati nell'allegato I;
- c) Solo i costi indicati nell'allegato II sono ammissibili al contributo.

Articolo 3

Regole di ammissibilità

1. Il contributo dell'Unione è soggetto alle condizioni seguenti:

- a) entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri forniscono all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di tale compito dalla Commissione europea, una relazione tecnica che comprende almeno le informazioni richieste nella parte B dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/652/UE;
- b) entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all'allegato III della presente decisione. Per essere ammissibili al finanziamento, le spese sostenute devono essere state pagate prima della presentazione della domanda. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla relazione finanziaria sono inviati alla Commissione solo su richiesta.

2. La Commissione può ridurre l'importo del contributo di cui all'allegato I nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della potenziale perdita finanziaria per l'Unione.

Articolo 4

Tasso di conversione applicabile alle spese

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 5

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tabella 1

Stati membri	Numero di					
	campioni di intestino cieco	isolamenti/identificazioni & AST		AST <i>Salmonella</i>	sierotipizzazioni <i>Salmonella</i>	caratterizzazioni e classificazioni degli isolati resistenti
		<i>Campylobacter</i>	<i>E. coli</i>			
BE	850	170	170	550	550	150
BG	425	85	85	200	200	50
CZ	850	170	170	550	550	150
DK	850	170	170	250	250	100
DE	1 700	340	340	700	700	200
EE	425	85	85	100	100	50
IE	850	170	170	300	300	100
EL	850	170	170	450	450	100
ES	1 700	340	340	1 000	1 000	250
FR	1 700	340	340	800	800	250
HR	425	85	85	250	250	100
IT	1 700	340	340	800	800	250
CY	425	85	85	200	200	100
LV	425	85	85	100	100	50
LT	425	85	85	200	200	50
LU	425	85	85	100	100	50
HU	1 700	340	340	900	900	250
MT	425	85	85	100	100	50
NL	850	170	170	450	450	150
AT	1 700	340	340	550	550	200
PL	1 700	340	340	800	800	250
PT	1 700	340	340	500	500	200
RO	850	170	170	600	600	150
SI	425	85	85	200	200	50
SK	425	85	85	100	100	50
FI	850	170	170	50	50	50
SE	850	170	170	50	50	50
UK	1 700	340	340	800	800	250
Totale	27 200	5 440	5 440	11 650	11 650	3 700

Tabella 2

Stati membri	Rimborso massimo (in EUR)								
	Realizzazione campioni di intestino cieco	Isolamento & identificazione <i>E.coli</i>	Isolamento & identificazione <i>Campylobacter</i>	Sierotipizzazione <i>Salmonella</i>	AST		Caratterizzazione e classificazione di isolati resistenti	Totale	Spese generali incluse (7 %)
					<i>Salmonella</i> + <i>E. coli</i>	<i>Campylobacter</i>			
BE	6 800	2 200	14 800	14 700	10 800	2 600	2 700	54 600	58 422
BG	500	2 200	8 600	5 700	4 000	1 300	900	23 200	24 824
CZ	1 600	1 300	9 100	7 200	8 800	1 200	1 900	31 100	33 277
DK	6 800	2 200	18 300	9 300	6 300	2 600	1 800	47 300	50 611
DE	13 600	4 400	36 600	22 900	14 100	4 400	3 500	99 500	106 465
EE	400	1 000	3 300	4 100	2 200	1 100	200	12 300	13 161
IE	5 900	1 200	11 400	8 700	5 000	1 400	1 200	34 800	37 236
EL	2 000	2 200	14 900	7 700	8 500	2 600	1 300	39 200	41 944
ES	5 200	1 800	14 600	29 500	20 100	5 100	4 400	80 700	86 349
FR	13 600	4 400	36 600	25 100	17 100	4 100	4 400	105 300	112 671
HR	2 000	2 200	500	6 500	5 100	1 300	1 200	18 800	20 116
IT	13 600	4 400	25 000	16 500	12 200	3 700	2 700	78 100	83 567
CY	1 400	2 200	9 200	6 300	3 800	1 000	1 300	25 200	26 964
LV	700	900	3 400	3 900	1 600	800	500	11 800	12 626
LT	400	2 000	4 900	2 900	3 200	600	600	14 600	15 622
LU	3 400	2 200	9 200	4 100	2 800	1 300	900	23 900	25 573
HU	3 600	2 500	29 600	25 000	13 100	4 000	2 900	80 700	86 349
MT	1 300	500	5 500	3 500	2 000	700	900	14 400	15 408
NL	6 800	1 300	12 500	7 100	7 900	2 600	2 700	40 900	43 763
AT	13 600	4 400	36 600	17 000	13 400	5 100	3 500	93 600	100 152
PL	6 200	2 200	17 800	17 700	7 700	3 600	1 900	57 100	61 097
PT	4 400	3 900	36 600	18 500	5 600	2 100	1 700	72 800	77 896
RO	6 800	1 500	9 000	17 000	11 600	2 600	2 700	51 200	54 784
SI	3 400	1 900	9 200	5 200	2 700	1 300	900	24 600	26 322
SK	1 600	2 000	9 200	3 300	2 800	1 300	900	21 100	22 577
FI	6 800	1 900	8 300	0	3 300	2 300	900	23 500	25 145
SE	6 800	1 300	10 700	4 900	3 000	2 400	600	29 700	31 779
UK	13 600	3 600	36 600	25 100	17 100	5 100	4 400	105 500	112 885
Totale	152 800	63 800	442 000	319 400	215 800	68 200	53 500	1 315 500	1 407 585

ALLEGATO II

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ**1. Costi di laboratorio**

- I costi del personale sono limitati ai costi effettivi del lavoro (retribuzioni, oneri sociali e contributi pensionistici) sostenuti durante l'attuazione della decisione di esecuzione 2013/652/UE. A questo fine devono essere compilate schede orarie.
- Il rimborso del materiale di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri nello svolgimento delle prove nel laboratorio designato dall'autorità competente.
- I kit di analisi, i reagenti e il materiale di consumo sono rimborsati solo se utilizzati specificamente per l'esecuzione delle seguenti prove:
 - i) isolamento e identificazione dell'*E.coli*;
 - ii) isolamento e identificazione del *Campylobacter*;
 - iii) AST degli isolati di *Salmonella* e di *E. coli*;
 - iv) AST degli isolati di *Campylobacter*;
 - v) caratterizzazione e classificazione degli isolati di *Salmonella* e di *E. coli* che mostrano resistenza a cefalosporine di terza generazione e meropenem;
 - vi) sierotipizzazione della *Salmonella*.

2. Costi di campionamento

I costi di campionamento sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale per i lavori svolti all'interno del macello (retribuzioni, oneri sociali e contributi pensionistici) e risultanti dall'attuazione della decisione d'esecuzione 2013/652/UE. A questo fine devono essere compilate schede orarie.

3. Spese generali

Può essere richiesto un contributo forfettario del 7 %, calcolato sulla base di tutti i costi ammissibili diretti.

4. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto (IVA), né altri tributi.
-

ALLEGATO III

MODELLO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Periodo di riferimento: 2014

Stato membro:

Numero di riferimento della decisione di esecuzione della Commissione che concede una partecipazione finanziaria dell'Unione: 2013/653/UE

Costi di laboratorio (totale costi effettivi ammissibili)

Isolamento e identificazione dell' <i>E.coli</i>			
Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
Materiale di consumo (descrizione)	Quantità	Costo unitario (EUR)	Totale (EUR)
...			
...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	
Isolamento e identificazione del <i>Campylobacter</i>			
Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
Materiale di consumo (descrizione)	Quantità	Costo unitario (EUR)	Totale (EUR)
...			
...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	
AST degli isolati di <i>Salmonella</i> e di <i>E. coli</i>			
Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
Materiale di consumo (descrizione)	Quantità	Costo unitario (EUR)	Totale (EUR)
...			

...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	
<i>AST isolati di Campylobacter</i>			
Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
Materiale di consumo (descrizione)	Quantità	Costo unitario (EUR)	Totale (EUR)
...			
...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	
<i>Caratterizzazione e classificazione di isolati resistenti</i>			
Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
Materiale di consumo (descrizione)	Quantità	Costo unitario (EUR)	Totale (EUR)
...			
...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	
<i>Sierotipizzazione della Salmonella</i>			
Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
Materiale di consumo (descrizione)	Quantità	Costo unitario (EUR)	Totale (EUR)
...			
...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	

Costi di laboratorio (totale costi effettivi ammissibili)

Categoria di personale	Numero di ore lavorate	Tariffa (EUR/ora)	Totale (EUR)
...			
...			
		Totale (EUR)	
Numero complessivo dei test:		Costo unitario per analisi (euro)	
Spesa totale per il programma di controllo coordinato (costi reali, IVA esclusa) (EUR):		...	

Dichiarazione del beneficiario

Il sottoscritto certifica che:

- le spese di cui sopra sono state sostenute per l'esecuzione dei compiti descritti nella decisione di esecuzione 2013/652/UE e sono direttamente collegate all'attuazione del piano di controllo coordinato per il quale è stato concesso il sostegno finanziario in conformità della decisione di esecuzione 2013/653/UE;
- le spese sono state effettivamente sostenute, pagate alla data di presentazione della presente domanda, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione di esecuzione 2013/653/UE;
- tutti i documenti giustificativi di tali spese sono disponibili a fini di controllo;
- nessun'altra partecipazione dell'Unione è stata richiesta per questo piano coordinato di controllo.

Data:

Responsabile:

Firma:
